COMUNE DI VILLENEUVE
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE VILLENEUVE
VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3

Oggetto:	**Determinazione tariffe, tasse e imposte comunali e determinazione delle percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2022.**

L'anno duemilaventidue addì nove del mese di febbraio alle ore otto e minuti quindici, nella residenza comunale si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE.	
JOCALLAZ BRUNO EVARISTO	X	
PEANO LORIS	X	
VIANA PETER	X	
VAUDOIS MIRENA	X	
PERRIER VALTER	X	
BETHAZ GUIDO	X	
Totale	6	0

Assiste alla seduta il Segretario dell'ente locale ROLLET SABINA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. JOCALLAZ BRUNO EVARISTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la propria competenza in merito all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. m) dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 15.03.2017 e ss.mm.ii., che stabilisce in capo alla Giunta la competenza nella determinazione delle tariffe, delle tasse e delle imposte comunali sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio comunale;

Richiamati:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Richiamato l'art. 54 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e ss.mm.ii., in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "*Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Preso atto, pertanto, che le tariffe, le aliquote delle imposte e le tasse comunali devono essere stabilite anteriormente all'approvazione del bilancio;

Rammentato che l'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131 impone ai Comuni l'obbligo di definire non oltre la data della deliberazione di bilancio, la misura percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale come individuati dal Decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1983 che vengono finanziati da tariffe o contribuzioni;

Dato atto che non essendo questo comune né dissestato né in situazione strutturalmente deficitaria, non vi è l'obbligo di coprire la percentuale minima stabilita dalla legge, attualmente pari al 36%;

Ritenuta la necessità di definire la misura percentuale di copertura costi - ricavi dei servizi pubblici a domanda individuale, dando atto che l'individuazione dei costi di ciascun servizio deve essere fatta con riferimento alla previsione di bilancio dell'anno relativo includendo tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature e che i costi comuni a più servizi devono essere imputati ai singoli servizi in misura percentuale;

Visti:
- l'art. 174 del d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di presentare all'organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
- l'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'interno del 24.12.2021 con il quale è stato disposto il differimento al 31.03.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali e autorizzato, nel contempo, l'esercizio provvisorio del bilancio fino a tale data;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Comune di Villeneuve:
- deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 27 novembre 2020 con la quale si determinavano i criteri generali per l'applicazione delle tariffe, delle tasse e delle imposte comunali per l'anno 2021;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 29 dicembre 2020 con la quale si rettificava parzialmente la precedente deliberazione n. 60/2020;
- propria deliberazione n. 5 del 13 gennaio 2021 con la quale si determinavano tariffe, tasse e imposte comunali per l'anno 2021;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29 aprile 2021 con la quale si determinavano le aliquote IMU per l'anno 2021;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29 aprile 2021 con la quale si determinavano le tariffe del canone unico patrimoniale;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29 giugno 2021 con la quale si determinavano le tariffe TARI per l'anno 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 in data 24 novembre 2021, avente ad oggetto: "Determinazione dei criteri generali per l'applicazione delle tariffe, delle tasse e delle imposte comunali per l'anno 2022" con la quale è stato stabilito di formulare alla Giunta comunale i seguenti indirizzi per l'applicazione nell'anno 2022 delle tariffe, delle tasse e delle imposte, non di competenza del Consiglio comunale:
- mantenimento delle aliquote e tariffe già applicate nell'anno 2021 relativamente a:
  - imposta di soggiorno,
  - concessioni cimiteriali,
  - diritti di segreteria,
  - forni comunali di Montovert e Champlong Dessus,
  - canone unico patrimoniale,
  - parcometro piazza Assunzione e ponte di collegamento alla frazione Trepont,
- copertura del 100% dei costi del servizio idrico integrato e della discarica comunale per inerti;
- copertura minima dei costi pari al 36% per il servizio di refezione scolastica, mantenendo le tariffe invariate qualora tale percentuale sia rispettata;
- copertura minima dei costi pari al 9% per il servizio di trasporto scolastico, mantenendo le tariffe invariate qualora tale percentuale sia rispettata;
- non applicazione dell'addizionale comunale IRPEF;
- incremento a € 40,00 del canone mensile di locazione dei posti auto al piano seminterrato del parcheggio comunale denominato "Parco fluviale".

Ritenuto quindi di stabilire quanto segue in merito alle tariffe, tasse ed imposte comunali per l'anno 2022:

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Richiamato l'art. 32, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2011 n. 30 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle D'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali", il quale stabilisce che, a decorrere dal 2012, i Comuni valdostani possano istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 60/2020 sopra richiamata, il Comune di Villeneuve stabiliva di istituire l'imposta di soggiorno;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 29 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno, con efficacia dal 01.01.2021, e dato atto che in tale Regolamento sono fissati gli importi dell'imposta nonché le relative riduzioni ed esenzioni;

Ritenuto di applicare l'imposta di soggiorno anche per l'anno 2022 e disporre che vengano mantenuti invariati gli importi dell'imposta di soggiorno già fissati nel suddetto Regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno;

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte III, titolo II relativa al Servizio Idrico Integrato;

Richiamata la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 “Disciplina dell’organizzazione del Servizio idrico integrato” e successive integrazioni e modificazioni;

Richiamata la legge regionale 30 giugno 2014, n. 5 “Modificazioni alle legge regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi”;

Considerato che la normativa regionale prevede che la gestione dei servizi idrici sia riorganizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, in forma integrata ricomprendendo il servizio di acquedotto, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 7 giugno 2010 con la quale si stabiliva di aderire al sottoambito territoriale ottimale Grand-Paradis per il servizio idrico integrato;

Richiamata altresì, la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 19 agosto 2010 con la quale si stabiliva di recedere dall’Associazione dei Comuni l’Eve e si approvava la nuova convenzione per il servizio di depurazione e di gestione dei collettori fognari da sottoscrivere tra i Comuni di Villeneuve, Introd, St. Pierre e l’Associazione dei Comuni l’Eve;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 2 dicembre 2005 recante: “Applicazione della legge regionale n. 27/1999 e successive integrazioni e modificazioni - Approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato”;

Rilevato inoltre che l’Autorità di regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha istituito nel tempo:
- la componente UI1 - utile alla copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
- la componente UI2 - introdotta con la delibera 664/2015, successivamente integrata dalla delibera 917/2017, per coprire i costi della Qualità Tecnica del servizio. La componente dovrebbe essere applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato sui servizi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione;
- la componente UI3 - introdotta con la delibera 897/2017 utile alla copertura del Bonus Sociale Idrico. Questa componente dovrebbe essere applicata alle utenze del Servizio Idrico Integrato, diverse da quelle in condizioni di disagio economico, sul solo servizio di Acquedotto;

Rilevato che con l’art. 5 della legge regionale 24 aprile 2019 n. 5 “Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”, la Regione Valle d’Aosta è intervenuta istituendo due componenti tariffarie (la prima “aggiuntiva” per la promozione della qualità dei servizi, la seconda “perequativa” per l’erogazione del Bonus idrico) e definendo la costituzione di due fondi, per la promozione della qualità dei servizi e per l’erogazione del bonus; nella stessa legge viene esplicitato che spetta alla Giunta regionale definire i modelli tariffari del ciclo relativo all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia;

Dato atto che nella suddetta legge regionale è stabilito che entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale determini, con propria deliberazione, l'ammontare delle componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa;

Preso atto che le tariffe del servizio idrico integrato devono garantire una copertura del 100% dei costi;

Ritenuto, quindi, di fissare la tariffa del servizio idrico integrato anno 2022 in maniera da coprire il 100% del costo dell’intero servizio, come meglio dettagliato nell’allegato A) alla presente deliberazione;

SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI:

Richiamata la propria deliberazione n. 53 del 7 luglio 2021 con la quale sono state definite le modalità organizzative dei servizi di refezione scolastica e trasporto alunni per l’anno scolastico 2021/2022;

Rilevato in particolare, alla luce delle più recenti deliberazioni della Corte dei Conti (con le quali, tra l’altro,

viene precisato che il trasporto scolastico è un servizio pubblico di trasporto, escluso dalla disciplina normativa dei servizi a domanda individuale) che il servizio di trasporto scolastico rappresenta un prioritario interesse pubblico in considerazione della situazione territorialmente disagiata e frammentata della comunità di Villeneuve, per la quale la previsione di un incremento della contribuzione potrebbe portare a fenomeni di migrazione e conseguente spopolamento del Comune stesso;

Richiamato inoltre il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti" che dispone al c. 2 dell'art. 3 (Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico) che: "2. *Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*";

Ritenuto di stabilire le seguenti tariffe del servizio di refezione scolastica per l'anno 2022, con le quali viene garantita una copertura minima dei costi pari al 36%:
Tariffa importo mensile € 11,00+ IVA 4%
Costo intero per il 1° figlio
Abbattimento del 50% per il 2° figlio: € 5,50 + IVA 4%
Abbattimento del 100% per il 3° figlio: € 0
Tariffa a pasto € 3,80 + IVA 4%;

Ritenuto di stabilire la seguente tariffa del servizio di trasporto scolastico per l'anno 2022, con la quale viene garantita una copertura minima dei costi pari al 9%:
Importo mensile € 15,45 + IVA 10%;

CONCESSIONI CIMITERIALI:
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 39/91 con la quale sono state approvate le seguenti tariffe per le concessioni cimiteriali:
- Concessione di loculo, completo di lapide per anni 29 (iscrizione a carico del concessionario) € 516,46;
- Concessione di cellette-ossario per anni 29 (lapide ed iscrizione a carico del concessionario) € 103,29;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 29 ottobre 2009 con la quale si fissava in € 300,00 il canone per il rinnovo delle concessioni del loculo;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 16 marzo 2016 con la quale, a decorrere dall'anno 2016, sono state modificate le tariffe sopraccitate con arrotondamento per eccesso alla decina e, quindi, si stabiliva di portare a € 520,00 la concessione del loculo e a € 110,00 la concessione delle cellette-ossario e di mantenere invariata per la tariffa di rinnovo della concessione del loculo;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 17 gennaio 2018 con la quale si stabiliva in € 70,00 il canone per il rinnovo della concessione delle cellette-ossario;

Ribadita la volontà dell'Amministrazione comunale di mantenere invariate per l'anno 2022 le suddette tariffe;

DIRITTI DI SEGRETERIA:
Richiamato l'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68;

Richiamata la legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311, con la quale, tra l'altro, è stato modificato l'articolo 10 del d.l. n. 8/1993 che stabiliva l'istituzione dei diritti di segreteria sull'autorizzazione edilizia, nonché sulla denuncia di inizio attività da un valore minimo di € 51,65 ad un valore massimo di € 516,46;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 7 febbraio 2005, avente ad oggetto: "Determinazioni in merito alle tariffe, alle tasse ed alle imposte comunali anno 2005 – Modifiche alla deliberazione n. 4 del 13.01.2005" con la quale sono stati modificati i diritti di segreteria per le denunce di inizio attività e per le concessioni edilizie, in attuazione della legge finanziaria sopra citata;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 10 febbraio 2012 con la quale sono stati rideterminati i diritti di segreteria a decorrere dall'anno 2012;

Ribadita la volontà di mantenere invariati i diritti di segreteria per l'anno 2022, come indicati nell'allegato B) alla presente deliberazione;

FORNI COMUNALI DI MONTOVERT e DI CHAMPLONG DESSUS:
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 30 ottobre 2002 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'uso del forno comunale in frazione Montovert;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 14 aprile 2011 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'uso del forno comunale sito in frazione Champlong Dessus, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 29 dicembre 2016;

Ribadita la volontà di mantenere invariate le tariffe dei forni per l'anno 2022;

DISCARICA SITA IN LOCALITA' CHAMPLONG-DESSUS:
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 19/02 con la quale è stato approvato il Regolamento per la gestione della discarica sita in località Champlong-Dessus di 2^ categoria di tipo "A" per lo smaltimento di rifiuti speciali inerti;

Rilevato che l'articolo 9 del suddetto Regolamento stabilisce, tra l'altro, che il corrispettivo a mc. che i produttori sono tenuti a versare per lo smaltimento dei rifiuti nella discarica per inerti è stabilito con deliberazione dell'organo competente del Comune ed è determinata come segue:
a) da un corrispettivo a mc. stabilito dall'organo competente del Comune;
b) dal tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui all'art. 3, comma 24 e seguenti, della Legge 28.12.1995, n. 549;

Rilevato che il corrispettivo a mc. per l'utilizzo della discarica deve garantire la copertura del costo annuale derivante dall'aggiornamento del piano economico-finanziario;

Dato atto che l'Ing. Carena Alessandro ha provveduto a comunicare l'importo del corrispettivo a mc. per il conferimento e ravvisata pertanto la necessità di applicare per l'anno 2022 le seguenti tariffe per lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti nella discarica di Champlong-Dessus:
- corrispettivo di € 16,22 + Iva a mc, per un totale pari ad € 19,79;
- tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui all'art. 3, c. 24 e seguenti, della l. 28.12.1995, n. 549, ammontante a € 1,55 a mc + Iva, per un totale pari ad € 1,89;

CANONE UNICO PATRIMONIALE
Richiamato l'art. 1, comma 816, della l. n. 160/2019 che ha previsto, dal 1° gennaio 2021, la sostituzione di T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità/C.I.M.P. con il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Richiamati i commi da 816 a 847 dell'art. 1 della l. n. 160/2019 che disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale;

Ribadita la volontà di mantenere invariate le tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2022, come indicati nell'allegato C) alla presente deliberazione;

ADDIZIONALE I.R.P.E.F.
Richiamato il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dalla legge 13 maggio 1999, n. 133, con il quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF;

Ritenuto di non applicare l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2022;

PARCOMETRO PIAZZA ASSUNZIONE E PONTE DI COLLEGAMENTO ALLA FRAZIONE L'OUTRE-PONT:
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 10 febbraio 2012 con la quale sono state determinate le tariffe relative al parcheggio in Piazza Assunzione e sul ponte di collegamento alla frazione L'Outre-Pont;

Ribadita la volontà di mantenere invariate le tariffe vigenti anche per l'anno 2022;

POSTI AUTO
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 23/98 del 28 maggio 1998 con la quale si approvava il Regolamento per l'uso dei posti auto posti al piano seminterrato del parcheggio comunale sito in località Capoluogo denominato "Parco fluviale", successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 11 giugno 2009;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 152/98 del 17.11.1998, con la quale, tra l'altro, si stabiliva in € 30,99 il canone mensile di locazione dei suddetti posti auto;

Rilevato che a seguito degli aggiornamenti ISTAT del suddetto canone, i locatari che hanno sottoscritto i contratti di locazione nei primi anni di applicazione corrispondono un canone mensile di € 40,71 e ritenuto, per equità, di stabilire un aggiornamento del canone mensile già in sede di sottoscrizione dei nuovi contratti, prevedendo un importo mensile arrotondato di € 40,00;

Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di confermare l'applicazione per l'anno 2022 dell'imposta di soggiorno, con le tariffe contenute nel Regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68/2020;

2. di determinare per l'anno 2022 le tariffe del servizio idrico integrato, come da allegato A) alla presente deliberazione;

3. di determinare per l'anno 2022 i diritti di segreteria, come da allegato B) alla presente deliberazione;

4. di applicare per l'anno 2022 il canone unico patrimoniale come da Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21/2021 e con le tariffe di cui all'allegato C) alla presente deliberazione;

5. di confermare per l'esercizio finanziario 2022 le seguenti tariffe:

   - REFEZIONE SCOLASTICA:
     Tariffa importo mensile € 11,00 + IVA 4%
     Costo intero per il 1° figlio
     Abbattimento del 50% per il 2° figlio: € 5,50 + IVA 4%
     Abbattimento del 100% per il 3° figlio: € 0
     Tariffa a pasto € 3,80 + IVA 4%;

   - TRASPORTO SCOLASTICO:
     Tariffa importo mensile € 15,45 + IVA 10%

   - CONCESSIONI CIMITERIALI:
     → Concessione di loculo, completo di lapide per anni 29 (iscrizione a carico del concessionario) € 520,00
     → Concessione di cellette-ossario per anni 29 (lapide ed iscrizione a carico del concessionario) € 110,00
     → Concessione di rinnovo del loculo € 300,00
     → Concessione di rinnovo delle cellette-ossario € 70,00

- <u>FORNI COMUNALI DI MONTOVERT E CHAMPLONG-DESSUS:</u>
  → per i residenti nel Comune: € 2,50 per ogni infornata;
  → per i non residenti ma proprietari di fondi siti nel Comune: € 3,00 per ogni infornata;
  → per chiunque non rientri nelle suddette categorie di utenti: € 4,50 per ogni infornata;

- <u>PARCOMETRO PIAZZA ASSUNZIONE E PONTE DI COLLEGAMENTO ALLA FRAZIONE L'OUTRE-PONT:</u>
  → sosta minima fino a 30 minuti: € 0,20;
  → sosta di un'ora: € 0,80;
  → sosta di due ore: € 2,00;

6. di determinare in € 40,00 il canone mensile di locazione dei posti auto al piano seminterrato del parcheggio comunale denominato "Parco Fluviale" a decorrere dall'anno 2022;

7. di fissare le seguenti tariffe per lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti nella discarica di Champlong-Dessus:
   - corrispettivo di € 16,22 + Iva a mc, per un totale pari ad € 19,79;
   - tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui all'art. 3, c. 24 e seguenti, della l. 28.12.1995, n. 549, ammontante a € 1,55 a mc + Iva, per un totale pari ad € 1,89;

8. di stabilire la non istituzione dell'addizionale I.R.P.E.F. per l'anno 2022;

9. di approvare per l'anno 2022 la percentuale di copertura complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale in ragione del rapporto fra spese e correlate entrate previste nel bilancio di previsione 2022-2024, nella misura del:

SERVIZIO	**ENTRATE** (al netto di iva)	**SPESE** (al netto di iva)	**COPERTURA DEL SERVIZIO**
Servizio idrico integrato	€ 80.000,00	€ 80.000,00	**100,00%**
Refezione scolastica	€ 21.153,85	€ 51.951,74	**40,72%**
Trasporto scolastico	€ 2.000,00	€ 22.213,93	**9,00 %**

10. di disporre affinché copia della presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, venga inviata al Ministero delle Finanze, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
JOCALLAZ BRUNO EVARISTO	ROLLET SABINA
(Firmato digitalmente)	*(Firmato digitalmente)*